

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3152

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMALFITANO, ANDREOLI, RUBBI EMILIO, CASATI, BROCCA,
CARELLI, LAFORGIA, RUSSO GIUSEPPE, SCOZIA**

Presentata il 10 febbraio 1982

Norme per il reclutamento degli insegnanti negli istituti militari di istruzione a livello di scuola media secondaria dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le caratteristiche peculiari dei compiti e delle modalità operative, che devono informare l'azione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, inducono a porre per esse una normativa che si armonizzi al dettato della legge 1° aprile 1981, n. 121 sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ricercando anche sotto il particolare aspetto, quel coordinamento delle forze di polizia che è una delle linee portanti della legge stessa.

In tale quadro — ed in analogia a quanto già disposto dalla citata legge per la polizia di Stato — è necessario prevedere per gli istituti militari di istruzione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza a livello di scuola secondaria di primo e secondo grado istituite dal regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, dalla legge 24 aprile 1959,

n. 189, articolo 3, nonché dalla legge 31 marzo 1966, n. 200:

che per le materie non militari e non attinenti al servizio di istituto siano istituiti appositi elenchi in cui vengano inseriti docenti di ruolo della scuola media secondaria di primo e secondo grado, magistrati, funzionari di altre amministrazioni e della polizia di Stato, ufficiali e cultori della materia, che chiedono di esservi inclusi, sulla base di un giudizio espresso da apposita commissione dalla stessa legge nominata e composta in modo tale da garantire scelte qualificate ed imparziali;

la possibilità che oltre agli insegnamenti di carattere annuale, gli istituti militari in questione possano avvalersi dell'attività d'insegnamento a tempo determinato di docenti che, in aggiunta all'insegnamento d'obbligo, vengano autorizzati

dai presidi degli istituti scolastici di appartenenza;

che, ai fini della retribuzione e sempre in analogia con quanto previsto dal nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il personale insegnante venga compensato:

se distaccato, con l'assunzione totale degli oneri relativi alla corresponsione degli emolumenti previsti dall'inquadramento economico dei singoli docenti;

se impiegato a tempo determinato, con la corresponsione delle indennità d'insegnamento previste dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121 subordinando peraltro — per i dipendenti dello Stato — tale retribuzione al carattere aggiuntivo dell'incarico di insegnamento rispetto alla normale attività di servizio;

che, infine, gli incarichi di insegnamento vengano attribuiti o rinnovati ai docenti sino al raggiungimento dei limiti d'età previsti per il loro collocamento in congedo nell'amministrazione di appartenenza e comunque non oltre il settantesimo anno di età, nel rispetto dell'esigen-

za di assicurare un adeguato costante ricambio del corpo docente.

Attesa la peculiarità delle esigenze addestrative dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, il cui personale deve assicurare, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, la più stretta aderenza non solo alla normativa legislativa e regolamentare ma anche alla realtà sociale ed economica in cui i due organismi sono chiamati ad operare, è certamente indispensabile che anche il corpo docente sia portatore, con la necessaria tempestività, di nuovi orientamenti legislativi nonché delle tendenze evolutive della realtà socio-economica nazionale.

Tale esigenza può essere soddisfatta solo con l'adozione dei criteri di scelta e dei rapporti d'impiego proposti, già approvati dal Parlamento per la polizia di Stato.

Nel suo complesso, il provvedimento non comporterà maggiori oneri rispetto a quelli già in atto sostenuti dalle relative amministrazioni e che trovano capienza negli appositi capitoli di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La scuola allievi carabinieri dell'Arma dei carabinieri e la Legione allievi della Guardia di finanza sono considerati istituti militari di istruzione a livello di scuola media secondaria di primo grado.

La scuola allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, la scuola allievi sottufficiali, la scuola di polizia tributaria e la Legione allievi per i corsi di specializzazione dei sottufficiali della Guardia di finanza sono considerati istituti militari d'istruzione a livello di scuola media secondaria di secondo grado.

ART. 2.

Per lo svolgimento di attività di insegnamento a livello di scuola media secondaria di primo e secondo grado negli istituti militari di istruzione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, sono istituiti, per le materie non militari e non attinenti il servizio d'istituto, appositi elenchi di insegnanti che comprendono:

a) docenti di ruolo nella scuola media secondaria di primo e secondo grado;

b) magistrati ordinari, amministrativi e militari;

c) funzionari delle amministrazioni dello Stato, di enti locali e di enti di diritto pubblico;

d) funzionari ed ufficiali della polizia di Stato;

e) ufficiali delle forze armate e del Corpo della guardia di finanza;

f) cultori della materia, che chiedano di esservi inclusi, con le modalità indicate nell'articolo 3.

ART. 3.

Per la formazione degli elenchi di cui all'articolo 2, distintamente per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza, è istituita un'apposita commissione, costituita da:

- a) il procuratore della Repubblica di Roma, presidente;
- b) il provveditore agli studi di Roma o suo delegato;
- c) un generale di brigata dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza;
- d) i comandanti degli istituti militari indicati nell'articolo 1.

La Commissione è convocata dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per stabilire i criteri per la valutazione dei titoli dei candidati, per ciascuna materia d'insegnamento interessata.

Il Ministro della difesa ed il Ministro delle finanze, con propri decreti, provvedono alla approvazione dei criteri come sopra indicati, stabilendo altresì le materie interessate, i termini e le modalità per la presentazione delle domande dei candidati.

I decreti di cui al comma precedente saranno inviati per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Entro sei mesi dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande la commissione indicata al primo comma del presente articolo procede alla valutazione dei titoli dei candidati che hanno presentato domanda, ad esprimere un giudizio di idoneità e all'inserimento negli elenchi dei nominativi dei candidati idonei distintamente per materia in ordine alfabetico.

ART. 4.

Per ogni materia d'insegnamento sono nominati un titolare di cattedra ed inse-

gnanti aggiunti, in numero adeguato alle esigenze didattiche.

L'attribuzione di ciascun incarico di durata annuale, rinnovabile, è effettuata con decreto del Ministro della difesa o delle finanze, su proposta dei comandanti degli istituti militari d'istruzione indicati all'articolo 1.

Ai docenti di ruolo nella scuola media secondaria di primo e secondo grado, l'incarico può essere attribuito a tempo pieno, con conseguente collocazione nella posizione di fuori ruolo nell'amministrazione di appartenenza.

Il servizio svolto presso gli istituti militari di cui all'articolo 1 è riconosciuto ad ogni effetto come prestato nell'ambito del ruolo di provenienza.

Agli oneri per il personale docente di cui al precedente comma, collocato nella posizione di fuori ruolo, provvede rispettivamente il Ministero della difesa o il Ministero delle finanze.

ART. 5.

Per le materie di insegnamento a carattere militare o attinenti al servizio d'istituto, i docenti sono nominati, a tempo determinato, con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, su proposta del comandante dell'istituto di istruzione dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza presso il quale i docenti sono chiamati a svolgere la propria attività.

Gli incarichi d'insegnamento sono retribuiti ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

L'attribuzione di tali incarichi a dipendenti dello Stato, degli enti locali e degli enti di diritto pubblico è subordinata al nulla osta delle amministrazioni o degli enti di rispettiva appartenenza, secondo le norme in vigore.

ART. 6.

Gli incarichi di insegnamento sono attribuiti o rinnovati al docente prescelto

con le modalità di cui ai precedenti articoli, fino al raggiungimento del limite di età previsto per il suo collocamento in congedo, se appartenente ad una amministrazione dello Stato, e sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in tutti gli altri casi.

È facoltà del Ministero della difesa o del Ministero delle finanze, su proposta dei comandanti degli istituti militari di istruzione di cui all'articolo 1, di prorogare i termini sopra indicati sino al compimento del settantesimo anno di età.

Qualora il limite di età venga raggiunto nel corso dell'anno accademico, il docente è confermato sino al termine dell'anno accademico stesso.

ART. 7.

Fuori dei casi nei quali il personale docente fruisce di retribuzione a norma dell'articolo 4, ultimo comma, agli insegnanti negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è corrisposto lo stesso trattamento economico previsto dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per i docenti operanti presso le paritetiche scuole della polizia di Stato.

I dipendenti dello Stato hanno diritto alla retribuzione di cui al comma precedente solo nel caso in cui l'incarico di insegnamento abbia carattere aggiuntivo rispetto alle normali attività di servizio.

ART. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i fondi già stanziati per le specifiche esigenze addestrative sugli appositi capitoli di bilancio dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.